

DELEGA SPORT: RISORSE ZERO E NESSUNA PIANIFICAZIONE

Il disegno di legge recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera, non è positivo per il sistema sportivo italiano. E non lo è, preliminarmente, per una serie di ragioni.

È un disegno di legge che assegna al Governo più di dieci deleghe legislative “in bianco”, con criteri e principi confusi e sui temi più svariati, che giova qui richiamare: riordino del Comitato olimpico nazionale italiano; riordino della disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive; istituzione dei centri sportivi scolastici; introduzione della disciplina per il trasferimento del titolo sportivo; coinvolgimento dei tifosi negli organi societari delle società sportive; revisione della legge 23 marzo 1981, n. 91; riordino della disciplina della mutualità nel settore dello sport professionistico; riconoscimento del valore giuridico della laurea in scienze motorie; riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive; riordino e riforme delle norme in materia di sicurezza e per la costruzione e la ristrutturazione e il ripristino degli stadi; semplificazione di adempimenti degli ordinamenti sportivi; revisione delle disposizioni in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali.

Ed è anche la totale assenza di pianificazione delle politiche sportive ciò che emerge da questo provvedimento. Il Governo era già intervenuto con la legge di bilancio approvando una riforma monca che scippava i fondi al Coni per metterli sotto il controllo governativo, che non soltanto avrebbe avuto bisogno di essere meditata meglio, ma che necessitava inderogabilmente di alcuni passaggi preliminari, anche sul piano normativo.

Il Governo, inoltre, sta chiedendo di essere delegato a legiferare in molteplici ambiti nei quali però non vi è alcuna necessità di nuove norme per il semplice fatto che queste già ci sono. A volte, si tratta di disposizioni che devono soltanto essere attuate, altre volte, è possibile che ci sia bisogno di alcune piccole sistemazioni.

Tra le cose condivisibili, nella delega per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo, è prevista per la prima volta la possibilità di adottare un Testo unico dello sport italiano che potrebbe rivelarsi il vero momento di confronto tra il Parlamento e i vertici dei rappresentanti dello sport per una riforma complessiva e un'armonizzazione delle norme esistenti.

Non sono mancati inoltre, nel corso dell'esame parlamentare, alcuni passaggi proposti dal PD che riteniamo positivi, come quello che ha portato all'approvazione di un emendamento che recepisce il principio che nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli non debbono esserci discriminazioni e dev'essere invece garantita la parità di genere; quello che prevede la revisione delle norme per favorire la partecipazione alle discipline invernali delle persone con disabilità o quello che prevede il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio nella pratica sportiva dei centri sportivi scolastici. Ma ricordiamo, anche, che il

provvedimento non prevede stanziamenti di risorse, circostanza che renderà praticamente inattuabili le norme previste, quali ad esempio, quelle che prevedono che le scuole di ogni ordine e grado istituiscano un centro sportivo scolastico.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione" AC 1643-bis e ai relativi [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati.

IL PASTICCIO DEL CONI: PRIMA LO SCIPPO DELLE RISORSE, DOPO IL RIORDINO DELLE COMPETENZE

La **legge di bilancio 2019** ha **dirottato gran parte delle risorse** che annualmente alimentano il movimento sportivo italiano **dalla CONI Servizi Spa**, che è un ente controllato dal CONI, **alla Sport e Salute Spa** che, **viceversa, è sotto il controllo diretto del Governo.**

Con questa manovra sono stati attribuiti, quindi, appena 40 milioni di euro al Comitato olimpico nazionale, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e a supporto alla delegazione italiana. Alla Sport e salute Spa è stato assegnato, invece, un contributo annuo non inferiore a 378 milioni di euro, per lo svolgimento di tutte le funzioni diverse da quelle assegnate esplicitamente al CONI.

Una **scelta**, quella di modificare l'assetto organizzativo dell'ordinamento sportivo nazionale italiano, **non concordata con le parti, di volontà governativa, che va a intaccare nel profondo l'opportunità primaria di riformare lo sport italiano.** In pratica, si è trattato di una riforma che risistema i rapporti tra CONI e Governo e la Sport e Salute Spa in base alla quale al primo sarebbero state attribuite esclusivamente le funzioni di preparazione olimpica e di supporto alla delegazione italiana e alla seconda sarebbe stata assegnata ogni altra funzione in materia di sport.

Con il provvedimento appena approvato, mettendo nero su bianco che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano e della disciplina di settore, definendo in particolare gli ambiti dell'attività del CONI, come delle Federazioni sportive nazionali e degli organismi sportivi, **l'Esecutivo certifica il proprio errore di prospettiva: prima di spogliare il CONI del 90 per cento delle risorse**, sarebbe stato non soltanto opportuno, ma addirittura doveroso **delimitare gli ambiti di attività del CONI e delle Federazioni preoccupandosi, prima che delle risorse, delle competenze.**

Dai **criteri di delega** sembra emergere la duplice idea, da parte del Governo, di uno **svuotamento**, da un lato, **del CONI**, che viene **relegato alla sola preparazione olimpica** e di un vero e proprio **annientamento delle sue articolazioni territoriali** le cui funzioni saranno limitate alla sola rappresentanza istituzionale, in nome di un centralismo antistorico.

DISCIPLINA DEL TITOLO SPORTIVO

La norma riguardante la disciplina del titolo sportivo che concerne la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo, definendo lo stesso quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale **non è condivisibile** per almeno **due ragioni**, nonostante sia ben chiaro il problema delle garanzie dei creditori su eventuali stati di insolvenza delle società sportive stesse.

La prima è che questa **norma è figlia di una mentalità dirigista e dell'idea che lo sport, anzi le società sportive, siano patrimonio pubblico**. Noi pensiamo che lo Stato debba proteggere lo sport, debba tutelarlo, debba lavorare per migliorarlo, ma non se ne deve impadronire.

In un ordinamento che ha nella libertà di iniziativa economica dei privati uno dei suoi capisaldi fondamentali – ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione – lo Stato non può decidere quanto si possa far pagare un determinato bene o un altro: sarà l'autonomia negoziale a determinare il valore di un bene o di un servizio. Allo stesso modo, **lo Stato non può, attraverso l'autorità giudiziaria, imporre alle società sportive un certo valore del marchio, poiché quel marchio ha natura privata**.

Ma al di là di questa analisi, ve n'è un'altra che probabilmente non è stata tenuta in debita considerazione. **La determinazione del valore di un marchio da parte dell'autorità giudiziaria rischia di comportare l'incommerciabilità di fatto del marchio stesso**. Se l'autorità giudiziaria, tenendo conto della storia di una società sportiva, determina un valore del marchio che è di fatto fuori dal mercato e insostenibile per qualsiasi operatore, quale sarà il risultato? Che nessuno acquisterà quel marchio. Con quale conseguenza? Che quel marchio, invece di risultare protetto da questa norma, finirà per esserne la vittima sacrificale.

Inoltre, la materia oggi è interamente regolamentata dall'ordinamento sportivo e **si introduce, così, nell'ordinamento normativo statale una definizione finora presente solo nell'ordinamento sportivo**, in base alla quale, però, il titolo sportivo è il diritto che una Federazione sportiva nazionale o una Disciplina sportiva associata riconosce ad una società sportiva ad essa affiliata di partecipare alle competizioni nazionali, in quanto ricorrono determinate condizioni.

Il principio del titolo sportivo non ha valore economico mentre con questo provvedimento si statuisce l'esatto contrario, con tutto ciò che comporta per le organizzazioni sportive sia a livello economico sia a livello di immagine, creando un mercato nuovo da cui poter attingere di stagione in stagione.

DELEGA SUGLI ORGANI CONSULTIVI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI TIFOSI

La **delega** riguardante gli "Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi" è, rispetto alle altre, **molto stringente**. In pratica si introduce la partecipazione dei tifosi in organi consultivi delle società sportive; che gli stessi devono essere non meno di tre e non più di cinque; che devono essere abbonati alla società sportiva; che devono rappresentare veramente i tifosi e i loro interessi all'interno degli organi societari e, oltretutto, che devono passare attraverso la votazione *online*.

DELEGA PROFESSIONISMO SPORTIVO

Con la **delega di riforma del professionismo sportivo** il Governo intende: superare il binomio dilettantismo/professionismo; costituire la figura del lavoratore sportivo; prevedere che tutti i lavoratori sportivi debbano godere di una copertura non soltanto assicurativa ma anche previdenziale.

Si tratta di una **soluzione tecnicamente complessa** che impone un pesantissimo lavoro di revisione di tutte quelle disposizioni, in particolare di natura tributaria, che hanno come presupposto proprio la natura dilettantistica della prestazione. Si dovrebbe, cioè, riscriverle tutte, abbandonando il paradigma rappresentato dalla dicotomia tra dilettantismo e professionismo, generando così un gravissimo effetto **spiazzamento per gli operatori del settore**.

È del tutto evidente che **non siamo contrari all'ampliamento delle garanzie in favore dei lavoratori dello sport e, in particolare, di quei lavoratori dello sport di base dove più facilmente si annidano illegalità e assenza di garanzie specialmente per i giovani**. È, però, la **prospettiva di fondo della riforma** che dal nostro punto di vista **non può essere condivisa**.

Quello dello **sport amatoriale-dilettantistico** è un settore composito nel quale convivono anime molto diverse tra loro: vi operano soggetti che prestano la loro attività in favore delle associazioni e delle società sportive come attività principale, ma vi **operano anche un'enorme quantità di persone che lo fanno come attività di volontariato e come "passatempo" con piccoli rimborsi spesa**. E anzi, questa seconda **componente in certi settori è molto ma molto più ampia della prima**.

Si può dire, quindi, che in certi settori lo sport amatoriale si basa proprio, in virtù di queste esperienze, sull'attività di volontariato. È questa la ragione per la quale da tempo il nostro ordinamento riconosce la specificità dello sport amatoriale e consente che a questi soggetti, che operano giocoforza senza copertura previdenziale, possa essere riconosciuto da parte delle società sportive un rimborso spese esentasse.

Ora, è interesse di tutti quello di **combattere l'illegalità ed evitare che di quelle norme si approfitti chi, in realtà, sta utilizzando forza-lavoro**. Ma neppure si può pensare che per eliminare quella stortura che si è venuta creando nel corso degli ultimi anni, e cioè, come detto, il ricorso ai rimborsi spese esentasse per la remunerazione dei soggetti che lavorano a pieno titolo, si possa **fare di tuttata l'erba un fascio e dire che tutti coloro che operano nel mondo dello sport dilettantistico lo fanno in qualità di lavoratori dello sport**.

Inoltre, è prevista una **delega per il riconoscimento giuridico della laurea in scienze motorie**, senza alcuna ulteriore precisazione in merito. Si teme, però, che limitandosi a questo **non si creino le condizioni affinché si possano dare risposte concrete, ai fini occupazionali, per i tanti laureati in scienze motorie**.

Né può dare risposte concrete l'emendamento approvato in Aula che prevede che i **centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente ai laureati in scienze motorie** o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica, **visto che per i centri sportivi scolastici non sono state stanziare risorse**.

Noi abbiamo cercato di mettere in campo, anche in questa legislatura, quattro provvedimenti significativi che andavano in quella direzione. L'ultimo, nella presente legislatura, è stato la **delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria**, riservando, appunto, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a coloro che superano specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso del titolo di laureato in scienze motorie ed equipollenti, confidando, quindi, che proprio su questa delega vengano quanto prima destinati i 10 milioni di euro che la sperimentazione dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle scuole comportava.

Nella passata legislatura, invece, si era **innalzata la no tax area degli sportivi dilettanti** – quella che è la “soglia Pescante” – **da 7 mila 500 euro a 10 mila euro** (gli istruttori di palestra, così come gli allenatori delle squadre dilettanti sono in larga parte inquadrati come collaboratori occasionali e, quindi, beneficiano di questa misura).

Il terzo provvedimento, sempre nella **precedente legislatura**, riguardava **la riserva di una quota pari al 5 per cento dell'organico del potenziamento per l'educazione motoria nelle scuole primarie**, consentendo, per la **prima volta in Italia**, **l'inserimento degli insegnanti di educazione motoria nell'organico delle scuole primarie** e riconoscendo un valore senza precedenti alla laurea in scienze motorie, che è diventata così il percorso di studi istituzionalmente riconosciuto e preordinato a questo tipo di carriera.

Nel quarto, che poi è stato **cancellato dal “decreto dignità”**, si era previsto **l'obbligo per le società sportive dilettantistiche lucrative di assumere laureati in scienze motorie nel ruolo di responsabile dell'area sportiva delle palestre**.

Si tratta quindi di proposte concrete per dare una risposta alle tante persone che si trovano, in questo momento, un titolo di studio che necessita di trovare sbocchi professionali.

LE DELEGHE INUTILI: LE NORME GIÀ CI SONO

Come detto in premessa, il disegno di legge delega il Governo a legiferare in molteplici ambiti nei quali **non vi è alcuna necessità di nuove norme per il semplice fatto che queste già ci sono**. A volte, si tratta di disposizioni che devono soltanto essere attuate, altre volte, è possibile che abbiano bisogno di alcune piccole sistemazioni, senza alcun bisogno di mettere in campo operazioni di riordino complessivo.

In particolare, in almeno quattro ipotesi non vi sarebbe alcun bisogno di delega: la prima, la materia della **costruzione e della ristrutturazione di impianti sportivi**, sulla quale la **scorsa legislatura si è intervenuti** con il decreto-legge n. 50 del 2017; la seconda, la disciplina della **rappresentanza delle società e degli atleti**, sulla quale non soltanto si è intervenuti con la legge di bilancio 2018, ma di cui **ci sono già pure i decreti attuativi**; la terza, la disciplina della **mutualità nello sport professionistico, già riformata nel 2017** e, l'ultima, infine, la disciplina del **limite dei mandati negli organi di vertice delle istituzioni sportive, integralmente rivista con la legge n. 8 del 2018** che ha fissato in tre il numero massimo dei mandati.